




Regolamento 2023/2055: la restrizione sulle microplastiche

Milano, 18 Maggio 2026


INQUADRAMENTO NORMATIVO



Regolamento 1907/2006



In vigore da giugno 2007



Regolamento 1272/2008



In vigore da giugno 2009

Il **Regolamento 2023/2055** recante modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH per quanto riguarda le **microparticelle di polimeri sintetici**.

Il Regolamento **aggiunge la voce 78** all'allegato XVII del REACH

Entrata in vigore: **17 ottobre 2023**

27.9.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/67

REGOLAMENTO (UE) 2023/2055 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

«78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
 - ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:

- a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.

1. Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.

2. Ai fini della presente voce si applicano le seguenti definizioni:

- a) "particella": una parte minuscola di materia, diversa da singole molecole, con limiti fisici definiti;
- b) "solido": una sostanza o miscela diversa da un liquido o da un gas;
- c) "gas": una sostanza o miscela che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
- d) "liquido": una sostanza o una miscela che soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) la sostanza o miscela a 50 °C presenta una pressione di vapore non superiore a 300 kPa, non è completamente gassosa a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa e presenta un punto di fusione o punto di fusione iniziale al massimo pari a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
 - ii) la sostanza o miscela soddisfa i criteri dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4359-90 Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid (Metodo di prova standard per stabilire se un materiale è liquido o solido);
 - iii) la sostanza o miscela supera la prova di fluidità (prova del penetrometro) di cui all'allegato A, parte 2, capitolo 2.3.4, dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale

e) 2) sono aggiunte le seguenti appendici 15 e 16:

«Appendice 15

Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della degradabilità

3. Se la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici di cui alla presente voce non può essere determinata mediante i metodi analitici disponibili o la documentazione di accompagnamento, al

Appendice 16

Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della solubilità

b) 0,2 µm di lunghezza, per le particelle senza una lunghezza al massimo pari a 15 mm e un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.

Voce allegato XVII del REACH

Paragrafi

La restrizione comprende:

- ✓ una **restrizione all'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (SPM)**, da sole o in miscele, il cui utilizzo comporterà inevitabilmente rilasci nell'ambiente, indipendentemente dalle condizioni d'uso. Per alcuni di questi usi, si propone un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alla restrizione.
- ✓ un **obbligo di etichettatura** per ridurre al minimo i rilasci nell'ambiente per gli usi delle microplastiche, quando non vengono rilasciate inevitabilmente nell'ambiente, ma quando potrebbero verificarsi rilasci residui se non vengono utilizzate o smaltite adeguatamente.
- ✓ un **obbligo di segnalazione (reporting)** per migliorare la qualità delle informazioni disponibili per valutare il potenziale di rischi futuri.

Microparticelle di polimeri sintetici (SPM):

polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i. tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
 - ii. la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:

- a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- b) polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.

QUALI SONO I POLIMERI CHE RIENTRANO

La restrizione riguarda i polimeri solidi che sono "microparticelle di polimeri sintetici" (SPM) e hanno pertanto il potenziale di accumularsi nell'ambiente come microplastiche.


Come **prima condizione**, per essere considerati SPM i polimeri devono essere contemporaneamente:

- polimeri **solidi**; e
- **sintetici**, **oppure** polimeri naturali che sono stati **modificati chimicamente**; e
- **organici** (ossia devono contenere atomi di carbonio in una parte qualsiasi della propria struttura) e
- **non degradabili**, se sottoposti a prova conformemente all'allegato XVII, appendice 15, del regolamento REACH; e
- **"insolubili"**, ossia non aventi una solubilità superiore a 2 g/l se sottoposti a prova conformemente all'allegato XVII, appendice 16, del regolamento REACH.


QUALI SONO I POLIMERI CHE RIENTRANO

Come **seconda condizione**, per essere considerati SPM i polimeri solidi devono:

- i. essere contenuti in particelle** in concentrazione uguale o superiore all'1 % in peso/peso, ossia il peso del polimero o dei polimeri dev'essere compreso tra l'1 % e il 100 % del peso totale delle particelle contenenti il polimero o i polimeri; oppure



- ii. formare un rivestimento continuo intorno alle particelle**; il rivestimento deve essere "continuo", ossia non può essere costituito da patch polimerici isolati che non si toccano tra loro.



QUALI SONO I POLIMERI CHE RIENTRANO

Come **terza condizione**, affinché i polimeri siano considerati SPM, **almeno l'1 % in peso delle particelle** contenenti polimeri solidi o da questi rivestite **deve avere tutte le dimensioni uguali o inferiori a 5 mm** oppure, per le particelle con un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3 (particelle simili a fibre), almeno l'1 % delle particelle contenenti polimeri solidi o da questi rivestite deve **avere una lunghezza uguale o inferiore a 15 mm**.



E' sufficiente non soddisfare una condizione per concludere che il prodotto non rientra nel campo di applicazione della restrizione.

Il paragrafo 1 della voce 78 vieta l'immissione sul mercato di polimeri solidi rispondenti alla definizione di SPM, **in quanto tali o, se presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 %** in peso della miscela **a partire dal 17 ottobre 2023**, a meno che non si applichi una deroga o a meno che ai prodotti non venga concesso un periodo transitorio.

Le SPM si devono considerare immesse sul mercato **"in quanto tali"** se le SPM non sono miscelate con altre sostanze.

Le SPM si devono considerare immesse sul mercato **"in miscele"** se le SPM sono miscelate con altre sostanze.

SPM in articoli

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di SPM in articoli, compresi gli articoli contenenti sostanze/miscele che ne sono parte integrante (es. candele elettroniche, articoli rivestiti di glitter).

Cosa significa **caratteristica ricercata**?

- SPM che *conferiscono determinate qualità* di consistenza, struttura, fragranza o colore a una crema, a un detergente o a qualsiasi altro prodotto; oppure
- SPM *utilizzate come legante, riempitivo, diluente, lubrificante, disintegrante, rivestimento*, ecc. nelle forme orali solide di medicinali (ad esempio compresse);
- SPM che *rivestono* fertilizzanti granulari, per controllarne il rilascio nel suolo o nell'acqua; oppure
- SPM *aggiunte* a una miscela (prodotto) per conferire massa, fluidità, elasticità, resistenza agli shock, resistenza al calore, ecc..

**Faccio un uso
intenzionale**

Se la presenza non è
intenzionale il divieto
non si applica.

I paragrafi di riferimento per le deroghe sono il **paragrafo 4 e 5**.

Per semplificare, i tipi di deroghe si possono dividere:

1. Deroghe per uso presso siti industriali
2. Deroghe per prodotti soggetti a specifiche normative
3. Deroghe in base al tipo di uso finale previsto

Deroghe paragrafo 4	Deroghe paragrafo 5
a) Uso presso siti industriali	a) SPM contenute con mezzi tecnici
b) Medicinali per uso umano e veterinario	b) SPM le cui proprietà fisiche sono modificate
c) Fertilizzanti dell'UE	c) SPM incorporate in modo permanente in una matrice solida
d) Additivi alimentari	
e) Dispositivi medico-diagnostici in vitro	
f) Alimenti e mangimi	

Le deroghe del paragrafo 4 sono state introdotte per i seguenti motivi:

- per la **deroga 4 a)**, in quanto si ritiene sia più facile controllare le emissioni presso un sito industriale rispetto a quelle di un uso professionale o consumatore. In più la Direttiva sulle emissioni industriali stabilisce i principi generali per il controllo delle emissioni.
- per gli **altri casi** perché ci sono altre normative europee che prevedono la riduzione al minimo delle emissioni o gestiscono già l'uso di polimeri sintetici (evitando così l'eccessiva regolamentazione).



Anche se derogate le SPM utilizzate negli ambiti industriali o rientranti nei prodotti indicati, sono soggetti a obblighi di:

- etichettatura
- informazione (reporting)

Il divieto di immissione sul mercato non si applica a:

5 a) SPM contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente durante l'uso finale previsto

- colonne cromatografiche
- cartucce filtranti acqua
- toner
- pannolini
- assorbenti per l'incontinenza o assorbenti mestruali

5 b) SPM le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell'ambito di applicazione

- polimeri rigonfiabili nei pannolini e in altre applicazioni (idrogel)
- vernici e rivestimenti (film forming)
- prodotti cosmetici (es. smalti per unghie con polimeri filmogeni)
- detergenti
- prodotti per la cura della persona

5 c) SPM incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto

- fibre di cemento
- pellet fusi in articoli stampati
- vernici

Queste deroghe sono state sviluppate perché si ritiene che il rilascio nell'ambiente delle SPM può essere ridotto al minimo o evitato durante l'uso previsto. In ogni caso, anche se derogate, le SPM utilizzate negli ambiti del paragrafo 5 sono soggetti a obblighi di:


- etichettatura
- informazione (reporting)

uso finale di un prodotto (ossia una sostanza o una miscela), dopo il quale non vi è ulteriore uso intenzionale.

Gli **utilizzatori finali** sono utilizzatori che utilizzano sostanze o miscele ma non li forniscono ad altri utilizzatori. Tra gli utilizzatori finali figurano:

- ✓ utilizzatori di adesivi, rivestimenti e inchiostri,
- ✓ utilizzatori di lubrificanti,
- ✓ utilizzatori di detersivi, solventi e reagenti chimici.

PERIODI TRANSITORI SETTORIALI



Le **IFUD** sono obbligatorie per le SPM, e i prodotti che le contengono, oggetto di deroga ai sensi del **paragrafo 4, lettere a), d) ed e)**, e del **paragrafo 5**, lettere a), b), e c).

Quindi per le SPM:

- ✓ utilizzate presso siti industriali;
- ✓ negli additivi alimentari;
- ✓ nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- ✓ contenute con mezzi tecnici;
- ✓ modificate in modo permanente durante l'uso finale;
- ✓ incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale.

Le **IFUD non sono richieste** per le SPM e i prodotti che le contengono, oggetto di deroga ai sensi del **paragrafo 4, lettere b), c) ed f)**.

I paragrafi 7 e 8 della restrizione mi indicano cosa comunicare.

A green starburst graphic with a white background and a green outline, containing the text 'Dal 17 ottobre 2025' in blue.

Dal 17
ottobre
2025

I fornitori di SPM utilizzate presso siti industriali (**paragrafo 4a**), forniscono le informazioni seguenti:

- a) **istruzioni per l'uso e lo smaltimento** che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente;
- b) la **dichiarazione** seguente: "Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- c) **informazioni sulla quantità** o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;
- d) **informazioni generiche sull'identità dei polimeri** contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.

I fornitori di prodotti contenenti SPM di cui al **paragrafo 4 e), paragrafo 4 d), e al paragrafo 5** forniscono istruzioni per l'uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente.

Da quando?

paragrafo 4 e)



paragrafo 4 d)

paragrafo 5



Le IFUD devono essere inserite **sotto forma di testo** o **pittogrammi** chiaramente **visibili, leggibili e indelebili**.

Dove?

- ✓ sull'**etichetta**
- ✓ sull'**imballaggio**
- ✓ sul **foglietto illustrativo** dei prodotti contenenti SPM
- ✓ oppure sulla **SDS** (se disponibile)
- ✓ è possibile **in aggiunta** una versione digitale (es. **QR code**).

Se il prodotto è già corredato di IFUD che prevengono o riducono al minimo efficacemente le emissioni di SPM è accettabile mantenere le istruzioni esistenti

Se le SPM o il prodotto che le contiene sono soggette alle **prescrizioni CLP** e i fornitori scelgono di inserire le informazioni sull'etichetta, allora tali informazioni vanno inserite nella **sezione delle informazioni supplementari**.

- ❑ **istruzioni per l'uso e lo smaltimento** che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente

- ❑ La **dichiarazione** seguente: "Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio";

- ❑ **informazioni sulla quantità** o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;

- ❑ **informazioni generiche sull'identità dei polimeri** contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.

Scheda
Dati di
Sicurezza

Sezioni 6, 7, 8, 13 e 14

In queste sezioni si possono trovare le informazioni per l'uso e lo smaltimento.

Questo dipende anche dalla tipologia di prodotto che contiene SPM.

Sezione 15

In questa sezione si trovano le informazioni sull'identità generica del polimero/polimeri contenuti nella sostanza/miscela immessa sul mercato e la quantità o la concentrazione di SPM nel prodotto.

È possibile fornire le informazioni sotto forma di intervallo di concentrazione; in questo caso l'intervallo fornito dovrebbe essere il più realistico possibile in modo che l'utilizzatore a valle dovendo utilizzare il limite superiore possa stimare in modo corretto la concentrazione polimerica di SPM nei propri prodotti.

Riportiamo sotto (in maniera non esaustiva) alcuni esempi di possibili IFUD per le SPM oggetto di deroga ai sensi del paragrafo 5, lettera b), come le SPM filmogene nello smalto per unghie:

- **"non versare il prodotto nello scarico"**; oppure
- **"non sciacquare il contenitore prima dello smaltimento"**.

In questi casi, un possibile esempio di pittogramma che esprime lo stesso concetto può essere:



E' soggetto all'obbligo di reporting:

- **produttore** che è oggetto di deroga secondo il paragrafo 4 a)
- **utilizzatore a valle industriale** che è oggetto di deroga secondo il paragrafo 4 a)
- **fornitore di prodotti** che è oggetto di deroga secondo i paragrafi:
 - ✓ 4 b) Medicinali e medicinali veterinari
 - ✓ 4 d) Additivi alimentari
 - ✓ 4 e) Dispositivi diagnostici in vitro
 - ✓ 5 a) SPM contenuti con mezzi tecnici
 - ✓ 5 b) SPM con proprietà fisiche modificate in modo permanente
 - ✓ 5 c) SPM incorporati in modo permanente in una matrice solidache immettono i prodotti sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico
- **importatori di SPM** che immettono per la prima volta prodotti per gli utilizzatori professionali e il pubblico

Non sono tenuti all'obbligo di reporting:

- **importatori di SPM** che sono oggetto di deroga secondo il paragrafo 4 a)

Non sono coinvolti nell'attività di reporting:

- **distributore** -> distributore di prodotti chimici che rimborsa ai sensi del REACH è considerato un **utilizzatore a valle**.
- **utilizzatori finali professionali**
- **consumatori**

E' necessario comunicare le emissioni stimate di SPM provenienti dall'uso delle stesse o dai prodotti che le contengono all'ECHA **entro il 31 maggio di ogni anno.**

Le informazioni da dare sono:

- ✓ descrizione degli usi delle SPM nell'anno civile precedente;
- ✓ informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- ✓ stima della quantità di SPM rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente;
- ✓ per ciascun uso delle SPM, un riferimento alle deroghe del paragrafo 4 e 5.

I fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di SPM sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali trasmettono all'Agenzia le informazioni seguenti **entro il 31 maggio di ogni anno**:

- a) una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell'anno civile precedente;
- b) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- c) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto;
- d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a).



I fabbricanti e gli altri utilizzatori a valle industriali che utilizzano SPM presso siti industriali trasmettono all'Agencia le informazioni seguenti **entro il 31 maggio di ogni anno**:

- a) una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell'anno civile precedente;
- b) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- c) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto;
- d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a).





REPORTING NEGLI ALTRI CASI

I fornitori di prodotti contenenti SPM paragrafo 4 b), d) ed e), e al paragrafo 5, immessi sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico trasmettono all'Agencia le informazioni seguenti **entro il 31 maggio di ogni anno**:

- a) una descrizione degli usi finali per i quali le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato nell'anno civile precedente;
- b) per ogni uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, informazioni generiche sull'identità dei polimeri immessi sul mercato nell'anno civile precedente;
- c) per ciascun uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto;
- d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga o alle deroghe applicabili di cui al paragrafo 4, lettera b), d) o e), o al paragrafo 5, lettera a), b) o c).

Le informazioni da fornire sono:

- ✓ descrizione degli usi delle SPM nell'anno civile precedente;
- ✓ **informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;**
- ✓ stima della quantità di SPM rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente;
- ✓ per ciascun uso delle SPM, un riferimento alle deroghe del paragrafo 4 e 5.

La restrizione stabilisce che le informazioni riportate per ciascun uso devono includere informazioni generiche sull'identità del/i polimero/i utilizzato/i o immesso/i sul mercato.

Factor of use (SU)	Technical function (TF)	Site(s)	Generic information on the identity of polymers	Estimated emission quantity

Generic information on the identity of polymers ⓘ ^ ⓘ ^

- Select/Deselect all
- 3806 rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums
- 3901 polymers of ethylene
- 3902 polymers of propylene or of other olefins
- 3903 polymers of styrene
- 3904 polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins

Il sistema propone un elenco di nomi di polimeri generici da cui è possibile selezionare tutte le opzioni applicabili al proprio uso. L'elenco si basa su un elenco preselezionato di voci (codici e descrizioni) del Sistema Armonizzato.

HS code	Description
3806	Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums.
3901	Polymers of ethylene, in primary forms.
3902	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.
3903	Polymers of styrene, in primary forms.
3904	Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms.
3905	Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms.
3906	Acrylic polymers in primary forms.
3907	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms.
3908	Polyamides in primary forms.
3909	Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms.
3910	Silicones in primary forms.
3911	Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms.
3912	Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms.
3913	Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms.
4001	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip.
4002	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.
9999	Other (Any polymer not covered by the other headings) + Generic information on the identity of the polymers* *Text field to be filled by the submitter concerning the generic information on the identity of the polymers not covered by other headings.

L'elenco contiene una combinazione di codici a 4 cifre e nomi di polimeri.

Se non si trova una voce nell'elenco che descriva il/i polimero/i che si sta segnalando, è necessario selezionare il codice 9999 "other" e fornire informazioni alternative sull'identità generica del polimero (in inglese o nella lingua ufficiale dell'UE dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato).

È possibile selezionare più voci.

Le informazioni da fornire sono:

- ✓ descrizione degli usi delle SPM nell'anno civile precedente;
- ✓ informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- ✓ **stima della quantità di SPM rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente;**
- ✓ per ciascun uso delle SPM, un riferimento alle deroghe del paragrafo 4 e 5.

Bisogna fornire una stima delle emissioni di SPM nell'ambiente derivanti dall'uso/ usi dichiarati per l'intero anno solare dell'anno di reporting.

La stima deve comprendere una somma numerica aggregata che consideri tutti i comparti ambientali (aria, acqua e suolo) nonché tutte le emissioni che si verificano durante l'uso, incluso il trasporto, fino allo smaltimento o all'uscita dal territorio europeo SEE.

La stima deve includere le emissioni derivanti da usi intenzionali e perdite operative nell'ambito di un uso dopo tutte le misure di mitigazione.

Le **emissioni durante il trasporto** dovrebbero includere una stima delle emissioni dovute a incidenti e rilasci accidentali, nonché di eventuali rilasci ragionevolmente presunti che si verifichino durante le normali operazioni di trasporto.

Per questa stima, l'azienda dovrebbe utilizzare le informazioni a sua disposizione sulla frequenza, la natura e l'entità di tali incidenti nella propria azienda o più in generale nel proprio settore di attività.

L'azienda responsabile dell'inclusione di una stima delle emissioni che si verificano durante il trasporto dovrebbe basarsi su accordi contrattuali che definiscano l'azienda proprietaria del prodotto durante il trasporto.

ECHA non fornisce una metodologia per stimare i rilasci.

Una possibile metodologia per stimare le quantità di SPM rilasciate potrebbe essere quella utilizzata per la valutazione dell'esposizione delle sostanze chimiche (sostanze soggette a registrazione) utilizzando i descrittori d'uso per le categorie di rilascio nell'ambiente "ERC".

https://echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r12_en.pdf/ea8fa5a6-6ba1-47f4-9e47-c7216e180197

In alternativa, si possono applicare anche approcci basati su valori predefiniti per usi/settori specifici (creati dall'associazione di settore chiamate "Use maps") che utilizzano le categorie specifiche di rilascio nell'ambiente "SPERC".

<https://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library>

Regolamento REACH

Articolo 126 - Sanzioni in caso di inadempimento

Norme attuative nazionali

D.Lgs. 133/2009 sanzioni REACH

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo **non conformemente** alle condizioni di restrizioni previste dall'**Allegato XVII** del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è **punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.**

<https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/DLgs%2014%20sett%202009%20nr%20133.pdf>

Grazie per l'attenzione

Giordana Tamborini

@mail:

g.tamborini@centroreach.it

www.centroreach.it